



Gruppo
Sportivo
Culturale
Ricreativo della Scuola Normale Superiore di Pisa

Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 Pisa tel. 050-509859 email: gscr@sns.it

COPIA CONFORME
ATTO REGISTRATO A PISA
IL 23/12/25 SERIE 3 N. 52

FUNZIONARIO
Giovanna TEDESCHI

**STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO CULTURALE RICREATIVO (G.S.C.R.)
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE
IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
Associazione - APS
(modificato e approvato dall'Assemblea generale in data 30.09.2024)**

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'Associazione denominata: **"Gruppo Sportivo Culturale Ricreativo della Scuola Normale Superiore, Associazione di Promozione Sociale - (o APS)"** di seguito, in breve, **"Associazione"**. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pisa e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito CdA), salvo apposita delibera del CdA e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il CdA può stabilire l'istituzione di sedi secondarie e locali dell'Associazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei/delle propri/e associati/e, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propri/e associati/e.

2. L'Associazione, in particolare, persegue le finalità:

a) di favorire al personale della Scuola Normale Superiore di Pisa l'esercizio del diritto allo sport, alla ricreazione, allo svago, al benessere ed all'elevazione culturale;

b) di sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero;

c) di stimolare tra il personale lo spirito di amicizia e di solidarietà;

d) di gestire, in favore del personale della Scuola, attività sociali.



Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'articolo 5, c. 1 del d.lgs. n. 117/2017 (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale).

2. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:

- promuovere e coordinare attività di carattere culturale, artistico, sportivo amatoriale e dilettantistico, di turismo sociale e più in genere di tutte quelle che permettano un salutare e proficuo impiego del tempo libero;
- assicurare agli/alle associati/e una informazione tempestiva e completa su tutto quanto concerne le attività e le finalità del tempo libero e quelle sociali, nonché sulle facilitazioni e i vantaggi dell'adesione all'A.N.C.I.U.;
- programmare annualmente le assemblee generali e straordinarie, le manifestazioni, gli incontri, i convegni finalizzati al perseguimento delle attività di interesse generale;
- predisporre un calendario annuale per le attività sociali, culturali, sportive, ricreative e turistiche organizzate dall'Associazione;
- coordinare, promuovere e raccogliere tutti i servizi e le convenzioni da inserire in rete per gli/le associati/e, il cui utilizzo avvenga tramite la tessera associativa individuale A.N.C.I.U.;
- promuovere e partecipare a iniziative di solidarietà.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

Art. 5 - Raccolta fondi

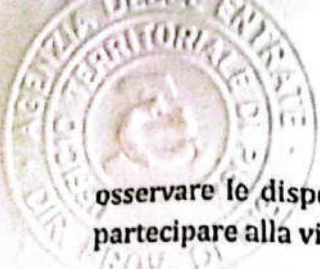
1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Associati/e

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche dipendenti in servizio presso la SNS e il personale in quiescenza della SNS che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli/delle associati/e è illimitato.

3. Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad



osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

4. Ciascun/a associato/a maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

5. I soci che prestano la loro opera come volontari presso l'Associazione vengono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e, le cariche associative sono elettive e tutti gli/le associati/e possono esservi nominati/e. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli/le associati/e riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

2. In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli/delle associati/e né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. I/le soci/e sono chiamati/e a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato/a.

5. Ciascun/a associato/a ha diritto di:

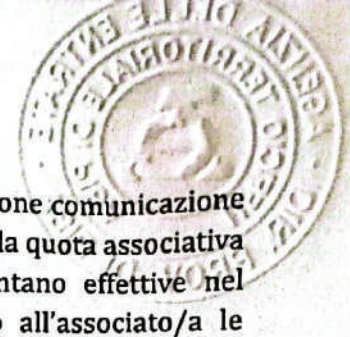
- a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) essere informato/a sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato/a deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici (15) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal CdA;
- f) recedere in qualsiasi momento.

6. Ciascun/a associato/a ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio/a si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.



2. L'associato/a può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al CdA, ma permangono in capo all'associato/a le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato/a, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato/a è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

5. La delibera del CdA che dispone l'esclusione dell'associato/a deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli/delle associati/e.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il/la Presidente;
- d) Organo di controllo.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso, fatta eccezione per l'Organo di controllo. Ad essi/e possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 - Responsabilità degli organi sociali

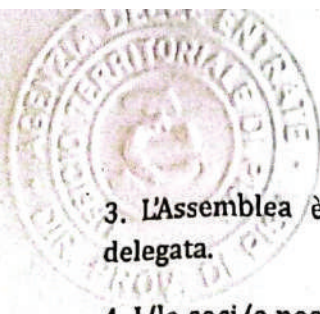
1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I componenti degli organi sociali, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli/delle associati/e e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei/delle soci/e.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli/le associati/e. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio/a ha diritto ad esprimere un voto.



3. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona delegata.

4. I/le soci/e possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri/e soci/e, conferendo loro delega scritta. Ciascun/a associato/a può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati/e.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

6. Sono ammessi al voto gli/le associati/e che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del CdA e contestuale iscrizione nel libro soci.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere, scegliendoli tra i/le propri/e associati/e, e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) approvare il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di missione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del CdA e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal CdA per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal CdA;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare lo scioglimento.

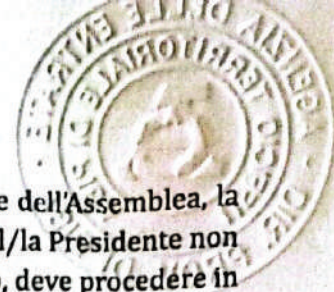
Art. 13 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite posta elettronica.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione.

4. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del/della Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli/delle associati/e, oppure da almeno la maggioranza dei



componenti del CdA. In tali casi il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli/delle associati/e presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli/delle associati/e presenti in proprio o per delega.

6. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli/delle associati/e presenti.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, trasformazione, fusione o scissione e allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli/delle associati/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli/delle associati/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei/delle soci/e iscritti/e nell'apposito libro dei soci.

10. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

11. Gli/le associati/e che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

12. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

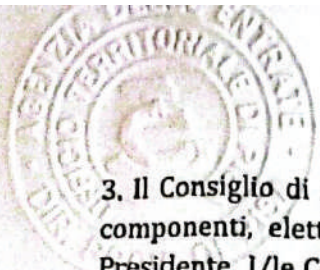
13. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i/le soci/e e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti/e i/le soci/e.

14. Lo svolgimento dell'Assemblea può avvenire in presenza, da remoto, in modalità mista.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



3. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli/le associati/e. Il CdA elegge tra i suoi componenti il/la Presidente. I/le Consiglieri/e che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo CdA.

4. Non può essere nominato Consigliere/a, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

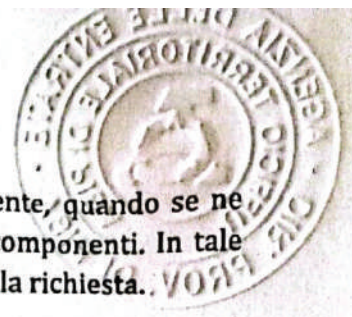
5. I componenti del CdA svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge. Inoltre, i/le Consiglieri/e referenti per ciascuna iniziativa hanno diritto al riconoscimento di un solo ingresso a mostre, musei, parchi e simili.

Art. 15 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei/delle Consiglieri/e;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo (entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli/delle aspiranti soci/e;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci/e;
- k) eleggere il/la Presidente;
- l) nominare il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal/la Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione



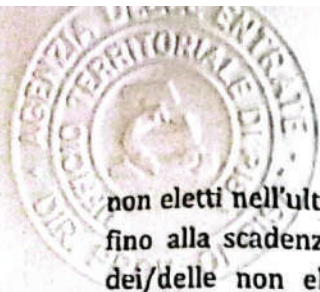
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del/della Presidente, quando se ne manifesta la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Esso è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite mezzo elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante mezzo elettronico inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti/e i/le Consiglieri/e.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla delegato/a e, in assenza di entrambi/e, è presieduto da altro/a Consigliere/a individuato/a tra i presenti.
4. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il/la Presidente. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal/dalla Presidente o da colui/colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. I/le Consiglieri/e possono essere dichiarati/e decaduti/e, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi/e assenti ingiustificati/e alle riunioni del CdA per tre (3) volte consecutive.
6. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.
8. Le riunioni del CdA sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
9. Di ogni riunione del CdA deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a o delegato/a.

Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. La carica di Consigliere/a si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, c.4, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato/a a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri/e cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei



non eletti nell'ultima elezione del CdA svoltasi. I/le Consiglieri/e così subentrati/e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del CdA vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei/delle non eletti/e, si procederà ad una nuova elezione integrativa. I/le Consiglieri/e così subentrati/e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del CdA vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, l'intero CdA si intenderà decaduto e il/la Presidente o, in subordine, il/la Consigliere/a più anziano/a di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro sessanta (60) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del CdA. Fino all'elezione dei/delle nuovi/e Consiglieri/e, i/le Consiglieri/e cessati/e rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Il/la Presidente

1. Il/la Presidente è nominato/a maggioranza dal CdA tra i componenti del Consiglio e può ricoprire la carica per un massimo di due (2) mandati consecutivi.

2. Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato/a ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal/dalla delegato/a.

4. Di fronte agli/alle associati/e, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/della delegato/a fa piena prova dell'assenza per impedimento del/della Presidente.

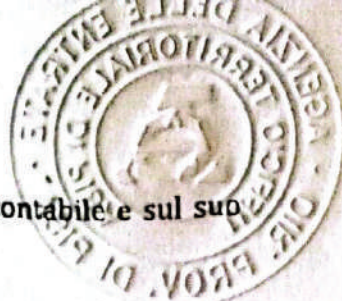
Art. 19 - Il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a

1. Il/la Segretario/a verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato/a che lo richieda.

2. Il/la Tesoriere/a provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese ed è responsabile della tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 24.

Art. 20 - Organo di Controllo

1. In caso di superamento dei limiti dimensionali sanciti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o comunque in ogni caso in cui la legge lo preveda, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'Organo di controllo, in caso di nomina, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto senza limiti di tempo.

3. Si applicano gli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se presente).

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo di Controllo, se presente.

3. I verbali di Assemblea e CdA devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario/a.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione ovvero alla stessa donati;
- b) contributi ed erogazioni dei soci o di terzi.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi corrisposti dalla Scuola Normale Superiore, ovvero da Enti pubblici e privati o da privati cittadini;
- c) utili di eventuali manifestazioni organizzate dall'associazione;
- d) eventuali contributi straordinari dei soci;
- e) redditi patrimoniali.

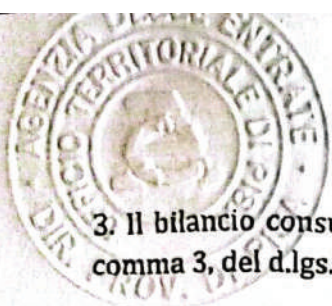
Art. 23 - Scritture contabili

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.



3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione; la bozza del bilancio preventivo è discussa e approvata dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.